

Pubblicato il 18/10/2018

N. 01322/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02079/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2079 del 2011, proposto da Petruzzelli Giuditta Santa, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bruno, Gianfranco Rossi, Natalia Pinto e Giancarlo Russo Frattasi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Russo Frattasi in Bari, via Putignani, 208;

contro

Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Denicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Argiro, 25;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Habitat Costruzioni s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 166/5;

Società Spazio + s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Eugenio

Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 166/5;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Modugno n. 6 del 16.2.2011, non notificata, avente ad oggetto: «Riperimetrazione maglia “M” e “N” di cui alla variante D.G.R. n. 562/2005» in applicazione dell'art. 12, comma 3 legge Regione Puglia n. 20/2001 (nel testo risultante dalle sostituzioni e aggiunte introdotte dall'art. 16, comma 1, lett. a) e b) legge Regione Puglia 24.2.2010, n. 5);
- della nota del 29.3.2011 - prot. n. 15670 del Settore Urbanistica del Comune di Modugno, non notificata, di trasmissione alla Regione Puglia, per gli adempimenti di competenza, della richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.2.2011;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Modugno n. 26 dell'11.5.2011, avente ad oggetto l'adozione, ai sensi dell'art. 21 legge Regione Puglia n. 56/1980, del Piano di Recupero della maglia “M” del PdZ 167/62 di cui alla variante al P.R.G.C. approvata con delibera di G.R. n. 562 del 31.3.2005, depositata presso la Segreteria Comunale dal 14 al 24.9.2011;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno, di Habitat Costruzioni s.p.a. e di Società Spazio + s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - La istante Petruzzelli Giuditta Santa è proprietaria di immobili posti nell'abitato del Comune di Modugno catastalmente individuati al foglio n. 25 particelle 52 (proprietà piena) e 1691 (in comproprietà indivisa per 1/2).

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la stessa Petruzzelli contestava la deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Modugno n. 6 del 16.2.2011 avente ad oggetto la ripermetrazione di maglia e gli altri atti in epigrafe indicati, tra cui la deliberazione di C.C. n. 26 dell'11.5.2011 avente ad oggetto l'adozione del Piano di Recupero della maglia M, approvata con DGR n. 562 del 31.3.2005, asseritamente incidenti sulle citate particelle in sua proprietà (52 e 1691) nel senso di ritipizzarle con attribuzione di una nuova tipizzazione urbanistica (B5).

Deduceva un'unica censura così sinteticamente riassumibile:

- violazione dell'art. 16 legge Regione Puglia n. 56/1980; violazione ed erronea applicazione dell'art. 12, comma 3 legge Regione Puglia n. 20/2001 (nel testo risultante dalle sostituzioni e aggiunte introdotte dall'art. 16, comma 1, lett. a) e b) legge Regione Puglia 24.2.2010, n. 5); violazione dei principi generali in materia di corretta pianificazione urbanistica; eccesso di potere per sviamento, carente e difettosa istruttoria, violazione del giusto procedimento; violazione dell'art. 97 Cost.; violazione dei principi generali di ragionevolezza, efficacia e buon andamento della P.A.: il procedimento di variante di cui alla gravata deliberazione consiliare n. 6/2011 non avrebbe osservato la procedura ordinaria di variante delineata dell'art. 16 legge Regione Puglia n. 56/1980; in particolare l'art. 12, comma 3, lett. e-bis) legge Regione Puglia n. 20/2001 consente di derogare alla procedura ordinaria (*rectius* necessità della approvazione regionale ai sensi della LR n. 56/1980) in ipotesi di mera ripermetrazione, ma non alle forme di pubblicità previste dall'art. 21 legge Regione Puglia n. 56/1980 (nel caso di specie totalmente omesse) implicanti il doppio passaggio di adozione/approvazione al fine di consentire a chiunque (come la ricorrente Petruzzelli) di presentare osservazioni/opposizioni, essendosi all'opposto proceduto alla sola affissione all'albo pretorio

comunale; in ogni caso nella fattispecie in esame non avrebbe potuto trovare applicazione la procedura semplificata di cui al citato art. 12, comma 3, lett. e-bis) legge Regione Puglia n. 20/2001 (che esclude la necessità dell'approvazione regionale), venendo in rilievo - secondo la prospettazione di parte ricorrente - non già una mera modifica di perimetrazione del comparto, bensì una vera e propria ritipizzazione di un'area di ben 14.000 mq con attribuzione di diversa destinazione urbanistica (B5).

2. - Si costituivano in giudizio il Comune di Modugno e le controinteressate Habitat Costruzioni s.p.a. e Società Spazio + s.r.l., resistendo al gravame.

3. - Con ordinanza n. 1110/2017 il Collegio disponeva verifica in relazione al seguente quesito: «Ricostruisca il verificatore incaricato, alla luce delle doglianze attoree e della consulenza tecnica di parte in atti del 9.11.2011, l'intera vicenda urbanistica delle particelle 52 e 1691 (oggetto del presente giudizio), al fine di appurare se vi sia stata - ad opera delle censurate deliberazioni - mera ripermetrazione ex art. 12, comma 3, lett. e-bis) legge Regione Puglia n. 20/2001 delle maglie entro cui sono inserite le suddette aree, ovvero diversa tipizzazione delle particelle per cui è causa, onerando lo stesso verificatore ad acquisire tutti gli atti necessari in possesso della Amministrazione, in contraddittorio con le parti». Veniva incaricato a tal fine il dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bari.

Questi provvedeva con relazione depositata in data 19.4.2018.

4. - Nel corso dell'udienza pubblica del 10 ottobre 2018 la causa passava in decisione.

5. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia da respingere in quanto infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari.

5.1. - Invero, come accertato dal verificatore a pag. 23 della relazione del 18.4.2018, la situazione successiva alla gravata delibera consiliare n. 6 del 16.2.2011 con specifico riferimento alla destinazione urbanistica delle aree di

proprietà della ricorrente è rimasta immutata rispetto a quella antecedente al 16.2.2011.

A tal riguardo, va infatti evidenziato che in precedenza (*i.e.* in epoca antecedente al 16.2.2011) era stata impressa - a seguito della DGR n. 562/2005 - una destinazione urbanistica “Parte Completamento B1, Parte Viabilità di PRG e Parte Completamento B5” con identificazione della parte di tessuto urbano da sottoporre a riqualificazione che “esclude” le aree di proprietà della ricorrente (cfr. pag. 23 della relazione di verifica); lo stesso dicasi per la situazione odierna (quindi successiva alla delibera consiliare n. 6 del 16.2.2011) come si desume dall’ultima riga a pag. 23 della relazione di verifica dove è parimenti indicata la medesima destinazione delle particelle *de quibus*: “Parte Completamento B1 Parte, Viabilità di PRG e Parte Completamento B5” con identificazione della parte di tessuto urbano da sottoporre a riqualificazione che “esclude” le aree di proprietà della ricorrente. E’ quindi escluso ogni riferimento alla destinazione B5 in relazione alle particelle 52 e 1691.

Ne deriva che la situazione “urbanistica” rilevata dal verificatore è perfettamente coerente con quanto risulta nel certificato di destinazione urbanistica del 19.12.2017 dove analogamente si evidenzia, in relazione alle particelle in esame, un non mutamento di destinazione a seguito dell’approvazione della delibera consiliare n. 6/2011 impugnata in questa sede. Infatti, la situazione urbanistica dell’area *de qua* prima del 16.2.2011 e dopo il 16.2.2011 rimane - stando alle risultanze del menzionato certificato di destinazione urbanistica - sempre identica: “parte zona di completamento B1 e parte viabilità”, con la specificazione che “non vi è variazione di zona delle singole porzioni”.

Del resto anche il certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 22.3.2007 e quindi immediatamente successivo alla DGR n. 562/2005 individua con riferimento alle particelle per cui è causa una destinazione “parte zona di completamento B1 e parte zona destinata a viabilità”, che -

come detto - è rimasta stabile nel corso del tempo sino ad oggi, escludendo ogni riferimento alla destinazione B5 per quanto concerne le particelle 52 e 1691.

Tenuto conto pertanto che - come visto - non vi è stato alcun mutamento di destinazione urbanistica (né, conseguentemente, alcuna ritipizzazione) operato dal Consiglio comunale con la gravata delibera n. 6/2011 in relazione alle particelle di proprietà della Petruzzelli, non vi era alcuna necessità per l'Amministrazione comunale resistente di attivare la procedura ordinaria (implicante il necessario passaggio della approvazione regionale), essendosi in presenza - a ben vedere - di una mera "riperimetrazione", la quale integra a pieno i presupposti della procedura semplificata cui all'art. 12, comma 3, lett. e-bis) legge Regione Puglia n. 20/2001, disposizione correttamente applicata e richiamata nel caso di specie (cfr. punto 4 a pag. 11 della deliberazione n. 6/2011).

5.2. - Inoltre, nel vicenda *de qua* viene rilievo non già una variante urbanistica necessitante del doppio passaggio comunale (adozione + approvazione) invocato da parte ricorrente a pag. 9 dell'atto introduttivo, bensì una mera "variazione agli strumenti urbanistici" ai sensi dell'art. 12, comma 3 *bis*, lett. b) legge Regione Puglia n. 20/2011.

La citata disposizione statuisce, infatti, che "La deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non costituisce variante urbanistica quando concerne: b) le modifiche obbligatorie delle perimetrazioni e della relativa disciplina, ove determinate dall'adeguamento ... a piani o programmi sovraordinati ...".

Nella fattispecie in esame dalla motivazione della deliberazione n. 6/2011 (cfr. pag. 6) si desume in modo chiaro che l'intento perseguito è stato unicamente quello di procedere alla attuazione delle disposizioni contenute nel "piano sovraordinato" di cui alla DGR n. 562/2005 al fine di avviare un processo di rivisitazione e controllo della materia.

In conclusione, la perimetrazione realizzata con l'impugnata delibera n. 6/2011 altro non è se non uno strumento di adeguamento al “piano sovraordinato” rappresentato dalla DGR n. 562/2005, in quanto tale costituente mera “variazione agli strumenti urbanistici” *ex art. 12, comma 3 bis, lett. b)* legge Regione Puglia n. 20/2011 e quindi non necessitante del doppio passaggio comunale (adozione + approvazione) imposto dalla legge Regione Puglia n. 56/1980.

6. - Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente Petruzzelli Giuditta Santa al pagamento in favore del Comune di Modugno, della somma complessiva di €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Condanna la ricorrente Petruzzelli Giuditta Santa al pagamento in favore delle controinteressate Habitat Costruzioni s.p.a. e Società Spazio + s.r.l. della somma complessiva di €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO